



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE,

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

e

L'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, A.N.AC.), nella persona del suo Presidente *Dottor Raffaele Cantone*,

l'Associazione Nazionale Comuni italiani (di seguito, ANCI), nella persona del suo Presidente *Dottor Antonio Decaro*,

l'Unione delle Province d'Italia (di seguito, UPI), nella persona del suo Presidente *Dottor Achille Variati*,

Considerato che le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che la legge 6 novembre 2012, 190, ha individuato l'A.N.AC. quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Considerato che il mandato e le funzioni dell'A.N.AC. sono stati ampliati e rafforzati dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, che tra le altre misure prevede la soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e la sua integrazione organizzativa e funzionale con l'A.N.AC.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

Considerato che l'A.N.AC. ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici e degli incarichi;

Considerato che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Autorità per il triennio 2017/2019 declina la necessità di una "formazione sui temi dell'etica e della legalità e di una formazione specifica in materia di contratti pubblici", per ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione, ad aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e a creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

Considerato che l'A.N.AC. ha altresì tra le proprie finalità istitutive anche la promozione della formazione degli operatori delle pubbliche amministrazioni per una efficace e diffusa azione di prevenzione e contrasto della corruzione e di concreta attuazione delle regole dell' "amministrazione trasparente";

Viste le convenzioni a suo tempo stipulate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Pubbliche Amministrazioni - CIVIT, confluita in A.N.AC., con ANCI (16 settembre 2010) ed UPI (30 giugno 2010), nelle quali già veniva sancito l'impegno di queste ultime al fine di *"favorire all'interno del sistema delle amministrazioni pubbliche la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrità"* e di

“favorire il confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali” e che si intendono sostituite dal presente accordo;

Visto il Protocollo d'intesa a suo tempo stipulato in data 22 marzo 2012 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – AVCP, confluita in A.N.AC., con l'ANCI, avente ad oggetto la promozione sul territorio della corretta applicazione della normativa in materia di contratti pubblici e di antimafia anche mediante attività di formazione/informazione e che si intende sostituito dal presente accordo;

Visto il Protocollo d'intesa tra A.N.AC. e Ministero dell'Interno stipulato in data 15 luglio 2014, con cui, al fine di rafforzare la cornice di legalità e trasparenza dell'azione amministrativa, sono state adottate le *“Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”*, divise in due sezioni: sezione enti locali e sezione appalti pubblici;

Considerato che ANCI ed UPI sono costantemente impegnate in un'azione di sostegno alle amministrazioni locali per la piena e corretta implementazione del nuovo quadro normativo derivante dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dai successivi decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33 ed 8 aprile 2013, n. 39 e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

Considerato che, in particolare, ANCI ed UPI, mediante la convenzione con il Ministero dell'Interno, allegata alla direttiva del Ministro del 1° febbraio 2017 registrata dalla Corte dei Conti, stanno dando attuazione al Piano annuale per la formazione territoriale dei Segretari comunali e provinciali, dei dirigenti e

funzionari apicali degli enti locali e degli amministratori locali, nel quale sono previsti specifici corsi di formazione sull'adeguamento dei piani di prevenzione della corruzione;

Considerato che, nel Piano formativo da sviluppare nell'anno 2017, ANCI ed UPI, nell'organizzazione e svolgimento delle attività formative di propria competenza, si sono impegnate a definire un protocollo di intesa con l'A.N.A.C. per lo svolgimento dei corsi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e nuova disciplina degli appalti pubblici;

Considerato che è indispensabile promuovere una piena sinergia e coerenza tra le attività formative di ANCI e di UPI al fine di ottimizzare le risorse organizzative impegnate in tali attività e di offrire ai destinatari dell'offerta formativa un quadro chiaro ed omogeneo, nel rispetto delle indicazioni dell'A.N.A.C.;

Considerata, infine, l'urgenza di proporre agli amministratori locali, ai segretari comunali e provinciali, ai dirigenti e funzionari degli enti locali - con particolare riguardo a coloro che assolvono le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza e l'integrità - adeguate occasioni formative in materia di adeguamento dei piani di prevenzione della corruzione; di adempimenti per assicurare la piena trasparenza dell'amministrazione; di attuazione della riforma degli appalti pubblici; di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza,

tutto ciò premesso ANCI, UPI e ANAC, di seguito denominate Parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto)

Il presente Protocollo è finalizzato a stabilire un rapporto di collaborazione tra le Parti per la realizzazione delle iniziative necessarie alla formazione degli operatori delle pubbliche amministrazioni locali in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, trasparenza, attuazione della nuova disciplina degli appalti pubblici e, in generale, di cultura della legalità nell'agire pubblico.

Articolo 2

(Impegni delle Parti)

Al fine di realizzare l'oggetto del presente accordo, ANCI e UPI si impegnano a sviluppare le iniziative formative previste nel Piano di formazione territoriale, in coerenza con quanto previsto nella direttiva del Ministero dell'Interno del 1° febbraio 2017. In particolare, si partirà dall'organizzazione di un primo seminario a Roma, in collaborazione con l'A.N.AC. e con il Ministero dell'Interno, e con la programmazione di un ciclo di seminari/eventi formativi sugli argomenti di cui all'articolo 1, per i quali l'A.N.AC. si impegna ad inviare in veste di docenti, ove possibile, propri componenti ovvero dipendenti o esperti indicati dalla medesima Autorità.

Articolo 3

(Referenti e Gruppo di progetto)

Le Parti individuano come Referenti per l'attuazione del presente Protocollo:
per l'Autorità Nazionale Anticorruzione:

sul piano programmatico, il Presidente;
sul piano operativo, il Segretario Generale;
per l'ANCI:
sul piano programmatico, il Presidente
sul piano operativo, il Segretario generale
per l'UPI:
sul piano programmatico, il Presidente
sul piano operativo, il Direttore generale.

Le Parti si impegnano altresì ad istituire un "Gruppo di progetto" per promuovere le migliori sinergie per lo svolgimento delle attività di attuazione del presente protocollo, costituito al massimo da due componenti per ciascuna Parte.

Nell'ambito del "Gruppo di progetto" verranno sviluppate, in particolare e senza carattere necessariamente esaustivo, le seguenti attività:

- Condivisione di documenti e migliori esperienze;
- Produzione di approfondimenti e indicazioni operative finalizzate alla didattica;
- Attività di follow up nell'interesse dei partecipanti alle attività formative;
- Programmazione di ulteriori iniziative/attività, ove possibile, attuative dell'oggetto del presente accordo e nell'ambito del periodo di validità dello stesso.

Articolo 4 **(Durata e oneri)**

Il presente Protocollo è valido per tre anni solari a far tempo dalla data di stipula. Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti. In caso di sottoscrizione con firma digitale, esso è valido a decorrere dalla data di

trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni alle altre Parti e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

Al fine di mantenere la continuità operativa e gli scambi dati già in essere, eventuali accordi operativi per lo scambio di informazioni derivanti dalle previgenti convenzioni citate nelle Premesse continuano a sussistere sino ad espressa disdetta con preavviso scritto di 60 giorni da parte di una delle Parti, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a causa di tale disdetta.

Dal presente Protocollo non derivano ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dell'A.N.AC.

Articolo 5

(Utilizzo dei loghi)

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo. Il presente accordo non implica

alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

Articolo 6

(Foro competente)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato in conformità alla vigente normativa in materia ed ai Provvedimenti e Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 8

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per l'ANAC: protocollo@pec.anticorruzione.it;

per l'ANCI: anci@pec.anci.it;

per l'UPI: upi@messaggipec.it.

Articolo 9 **(Clausola finale)**

Il presente accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il Presidente

Raffaele Cantone

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Il Presidente

Antonio Decaro

L'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA

Il Presidente

Achille Variati